



## CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL: 16 settembre 2025/1725 d.F.R. DELIBERA N.6  
PRATICA N.1.3.8-147/2025/XXXI

**OGGETTO: Indirizzo interpretativo e applicativo dell'articolo 22-bis della Legge 27 giugno 2013 n.71 e successive modifiche**

### IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport in merito alla necessità di meglio definire la portata interpretativa e applicativa dell'articolo 22-bis della Legge 27 giugno 2013 n.71, così come novellato dall'articolo 21 della Legge 24 giugno 2022 n.94, con particolare riferimento alla revoca della residenza concessa per motivi economici;

tenuto conto che coloro che intraprendono una attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 22-bis sopra richiamato;

considerato che la suddetta residenza, secondo quanto stabilito al comma 1 del sopra richiamato articolo, è legata al permanere delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;

considerato, altresì, che ai fini della concessione della residenza per motivi economici, il sopracitato articolo al primo comma, secondo periodo, precisa che non devono sussistere le condizioni ostantive indicate all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche;

visto il comma 5 dell'articolo 22-bis sopra richiamato, che prevede espressamente i casi per i quali è revocata la concessione di residenza per motivi economici ed in particolare:

*“a) qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste al comma 3, anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;*

*b) l'attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione della licenza nei casi previsti per legge;*

*c) che il soggetto titolare di residenza per motivi economici abbia in essere posizioni debitorie a suo carico e a carico di imprese o società dallo stesso partecipate a San Marino, anche indirettamente, già iscritti a ruolo ai sensi della Legge n.70/2004 per un importo complessivamente superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00), salvo dilazione di pagamento ex articolo 34 della Legge n. 70/2004 puntualmente onorata”;*

considerato che nei suddetti casi il beneficiario ha novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici, decorsi infruttuosamente i quali gli uffici competenti emettono provvedimento di revoca della residenza per motivi economici;



## CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 16 settembre 2025/1725 d.F.R. DELIBERA N.6  
PRATICA N.1.3.8-147/2025/XXXI

tenuto conto, quindi, che dando un termine ben preciso al beneficiario si intende che egli sia nella possibilità, attraverso un suo comportamento pro attivo, di ripristinare, in tale termine, le condizioni di cui ai punti a), b) e c) del sopra richiamato comma 5;

cioè considerato non possono rientrare le condizioni previste all'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, richiamate ai fini della concessione, poiché non sono condizioni che dipendono dall'esercizio di una facoltà o potere in capo al soggetto e comunque non realizzabili nel termine previsto di novanta giorni;

tenuto conto, infatti, che l'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche prevede “*1. Il permesso di soggiorno e i permessi di cui all'articolo 15 non sono concessi in caso di pendenza in Repubblica o all'estero di procedimenti penali per reati non colposi per i quali sia prevista l'applicazione della pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all'estero. 2. Il permesso di soggiorno e i permessi di cui all'articolo 15 non sono concessi né rinnovati nei seguenti casi: a) aver riportato in Repubblica o all'estero condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno; b) sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica; c) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti della misura dell'espulsione dalla Repubblica [...]*”;

valutato inoltre con riferimento al suddetto articolo 17 che il comma 1 prevede le condizioni per la concessione del permesso di soggiorno e dei permessi di cui all'articolo 15 della medesima legge mentre il comma 2 indica le condizioni per la concessione e per il rinnovo, tra le quali non è annoverata la pendenza di un procedimento penale;

tenuto conto che ai sensi del comma 8 dell'articolo 22-bis sopra richiamato, la residenza per motivi economici viene estesa, su richiesta del beneficiario, a soggetti facenti parte del proprio nucleo familiare, acquisendo pertanto, sia il beneficiario sia i propri familiari e congiunti tutta una serie di diritti, previsti e tutelati dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese;

in un'ottica di una organica, sistematica e condivisa interpretazione del disposto normativo di cui all'articolo 22-bis nel quadro delle richiamate norme in materia in vigore che tenga nella dovuta considerazione i diritti fondamentali sanciti nella precitata Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese;

visto l'articolo 16, comma 2, lettera a) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.184;

delibera

il seguente indirizzo interpretativo e applicativo dell'articolo 22-bis della Legge n.71/2013, così come novellato dall'articolo 21 della Legge 24 giugno 2022



## CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 16 settembre 2025/1725 d.F.R.      DELIBERA N.6  
PRATICA N.1.3.8-147/2025/XXXI

n.94, secondo cui la revoca della residenza per motivi economici debba essere adottata qualora vengano meno i motivi di cui al comma 5 lettere a), b) e c) e siano decorsi infruttuosamente i termini per il ripristino degli stessi fermo restando, in ordine alla revoca della residenza, anche quanto disposto all'articolo 17, comma 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche.

Il Segretario di Stato

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. S." followed by a stylized surname.

*Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, dell'Ufficio Attività Economiche, dello Stato Civile, del Dipartimento Affari Esteri*